



UNIONE VAL D'ENZA  
Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago,  
Gattatico, Montecchio Emilia, Sant'Ilario d'Enza,  
San Polo d'Enza  
Provincia di Reggio Emilia

---

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELL'UNIONE VAL D'ENZA**

**Approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione N° 27 del 29/07/2016**

**Modificato con deliberazione di Consiglio dell'Unione N° 4 del 09/03/2019**

## **INDICE**

### **CAPO - I PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Trattamento dei dati personali.

### **CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE E IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

- Art. 5 – Responsabile del trattamento
- Art. 6 - Persone autorizzate ad accedere alla centrale operativa
- Art. 7 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 8 - Accesso ai sistemi e parola chiave.

### **CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

#### **Sezione I – RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI**

- Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 10 - Obbligo degli operatori
- Art. 11 - Informazioni rese al momento della raccolta.

#### **Sezione II – DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI**

- Art. 12 - Diritti dell'interessato

#### **Sezione III – SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI**

- Art. 13 - Sicurezza dei dati
- Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati

#### **Sezione IV – COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

- Art. 15 – Comunicazione.

### **CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

- Art. 16 – Tutela.

### **CAPO V DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 17 - Modifiche regolamentari
- Art. 18 – Pubblicità.

## **CAPO I**

### **PRINCIPI GENERALI**

#### **Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento**

1. Il presente documento, in seguito definito Disciplinare, regola il trattamento dei dati personali, realizzato dall'Unione Val d'Enza mediante la posa in opera di impianti di videosorveglianza per la sicurezza urbana anche integrati da sistemi di lettura targa e di consultazione delle banche dati (varchi), attivati nel territorio dell'unione dei Comuni della Unione Val d'Enza e da questa direttamente gestiti.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato ed integrato dal d.lgs. 101 del 10 agosto 2018, dal Regolamento Ue n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 e a quanto previsto dal Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza.
3. Il Disciplinare rispetta i principi del Regolamento sulla videosorveglianza del 2004, della circolare del Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005, della circolare del Capo della Polizia nr.558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010.
4. Il Documento recepisce le risultanze della riunione del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica tenutosi presso la Prefettura di Reggio Emilia in data 09.11.2015, nel corso della quale il Comitato ha espresso parere favorevole all'istituzione del Sistema Integrato di Sicurezza Urbano presentato dall'Unione Val d'Enza, auspicandone l'implementazione ed il collegamento con sistemi simili in via di installazione nei territori limitrofi ed il collegamento con lo SDI (Sistema di informazione), e con il sistema di rilevamento SCNTT (sistema nazionale targhe e transiti) previa autorizzazione del Ministero degli Interni.
6. La disciplina prevista dal presente documento si applica al Sistema Integrato di Sicurezza Urbana predisposto dall'Unione Val d'Enza che nel corso degli anni potrebbe essere progressivamente implementato sia per numero di telecamere installate sia per tecnologia utilizzata al fine di adeguarlo alle esigenze del territorio e rispondere meglio alle necessità segnalate dalle Forze di Polizia.
7. Il sistema di video sorveglianza dell'Unione Val d'Enza potrà essere costituito da telecamere di tipo brandeggiabile e fisso, connesse in rete dati IP, destinate alla video sorveglianza di spazi pubblici o aperti al pubblico, collegate singolarmente o in gruppi a sistemi di lettura targhe OCR (riconoscimento ottico dei caratteri), utilizzando concentratori locali, a centrali di controllo, passando per il Centro di gestione collocato presso la Centrale Operativa della Polizia Municipale
8. L'Unione dei Comuni, inoltre, potrà integrare il sistema di videosorveglianza costituendo postazioni mobili, da mettere a disposizione delle FF.PP per attività di polizia giudiziaria e utilizzabili per monitorare l'abbandono di rifiuti, secondo le indicazioni dettate dal Garante della Privacy.
8. I singoli comuni, con apposito atto, potranno affidare all'Unione, in modo esclusivo, la gestione del sistema di videosorveglianza dagli stessi posti in opera e gestiti. In tale evenienza le norme stabilite dal presente Disciplinare si estendono agli impianti di videosorveglianza affidati .
9. Il presente documento è in linea con le nuove disposizioni normative in materia di privacy di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato ed integrato dal d.lgs. 101 del 10 agosto 2018, al Regolamento Ue n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010, e, come stabilito dal Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica tenutosi presso la Prefettura di Reggio Emilia in data 09.11.2015, è integrato da un Accordo tra Questura di Reggio Emilia, Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Emilia, Comando Provinciale Guardia di Finanza di Reggio Emilia, Comune di Correggio, Unione dei Comuni della Bassa Reggiana per la gestione integrata dei sistemi di videosorveglianza e collegamento al sistema centralizzato nazionale targhe e transiti (SCNTT), di seguito definito Accordo, sottoscritto il 04.05.2016

## ART. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Disciplinare si intende:

**a) per “banca dati”,** il complesso di dati personali, formatosi presso il server della Centrale Operativa, presso cui sono presenti le apparecchiature di registrazione ed archiviazione delle immagini e trattate esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto;

**b) per “trattamento”,** tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

**c) per “dato personale”,** qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;

**d) per “titolare”,** l’Unione Val d’Enza.

**e) per “responsabile”,** la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali; per l’Unione Val d’Enza il Comandante della Polizia Municipale è designato **Responsabile** del trattamento dei dati personali del proprio Settore con atto del Presidente dell’Unione.

**f) per “responsabile esterno”** la società incaricata dall’Amministrazione di effettuare la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria hardware e software, comprensiva degli interventi necessari su dispositivi e software di archiviazione e di gestione del sistema di videosorveglianza;

**g) per “incaricati”,** le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile;

**h) per “interessato”,** la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

**i) per “comunicazione”,** il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

**l) per “diffusione”,** il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

**m) per “dato anonimo”,** il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

**n) per “blocco”,** la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

## ART. 3 – Finalità

1. Il presente Disciplinare garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’impianto di videosorveglianza integrato attivato nel territorio urbano dei

Comuni dell'Unione Val d'Enza, gestito dal Corpo di Polizia Municipale dell'Unione Val d'Enza e collegato, alla centrale operativa della stessa Polizia Municipale nonché a quelle delle altre Forze di Polizia, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

2. L'impianto di videosorveglianza è finalizzato:

- a prevenire fatti criminosi attraverso un'azione di deterrenza che la presenza di telecamere è in grado di esercitare;
- a sorvegliare in presa diretta zone che di volta in volta presentano particolari elementi di criticità o in concomitanza di eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica;
- a favorire la repressione degli stessi fatti criminosi qualora avvengano nelle zone controllate dalle telecamere ricorrendo alle informazioni che il sistema sarà in grado di fornire;
- a rassicurare i cittadini attraverso una chiara comunicazione sulle zone sorvegliate.
- alla tutela della sicurezza urbana, come previsto dall'articolo 6 della legge 38/2009 e dal Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008, al fine di prevenire e reprimere comportamenti illeciti;
- alla tutela dell'integrità del patrimonio immobiliare dei Comuni aderenti all'Unione Val d'Enza da atti vandalici e danneggiamenti;
- alla attivazione ed alla gestione delle procedure di protezione civile;
- al controllo di aree pubbliche o aperte al pubblico in occasione di eventi di rilevante richiamo e partecipazione di pubblico;
- al controllo del traffico veicolare, prevenzione dei problemi inerenti la viabilità;
- ad attività di polizia giudiziaria connessa alla prevenzione, all'accertamento o alla repressione di comportamenti illeciti, anche e soprattutto di natura penale;
- al controllo volto ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, oltre che al monitoraggio per il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti.

3. Presso la sede e i distaccamenti della Polizia Municipale, le sedi della Polizia di Stato, del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri e Comando Provinciale della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale dello Stato potranno essere posizionati monitor e postazioni di gestione degli stessi per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.

4. Il sistema sarà alimentato da due server, uno posizionato presso gli uffici dell'Unione a disposizione della Polizia Municipale, in grado di interfacciarsi con le più importanti banche dati già in uso alla polizia locale (Motorizzazione, Ancitel, Sives, per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, il secondo strutturato presso la Questura di Reggio Emilia, in grado di dialogare con lo SDI, e con il sistema di rilevamento SCNTT (sistema nazionale targhe e transiti), previa autorizzazione del Ministero degli Interni. In questo caso, le risultanze degli accertamenti effettuati saranno gestite esclusivamente secondo le modalità stabilite dal provvedimento di autorizzazione.

#### **Art. 4 - Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato mediante l'utilizzo di un impianto di videosorveglianza integrato.
2. Il trattamento dei dati effettuato a mezzo dei sistemi di videosorveglianza deve, in ogni caso, rispettare gli oneri imposti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
3. I dati personali sono trattati a mezzo del sistema di videosorveglianza nel rispetto del principio di liceità, in esecuzione dei compiti interesse pubblico di cui al quadro normativo in materia di pubblica sicurezza e elencate all'art. 3 comma 2.
4. I dati personali sono trattati nel rispetto del principio di correttezza e trasparenza, ovverosia sono rese conoscibili alle persone fisiche, anche a mezzo del presente regolamento a mezzo dell'informativa di cui all'art.12, le modalità di raccolta, utilizzo, consultazione dei dati registrati dai sistemi di videosorveglianza.
5. Il trattamento dei dati personali a mezzo dei sistemi di videosorveglianza è effettuato esclusivamente per le finalità indicate al comma 3 del presente articolo, nel rispetto del principio di "minimizzazione dei dati".
6. I sistemi di videosorveglianza utilizzati dall'Ente garantiscono la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati registrati, oltre che sistemi di cancellazione automatica e sono conformati già in origine in modo da garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati registrati sin dal momento della progettazione oltre che nell'implementazione dei sistemi stessi.
7. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate all'Unione Val d'Enza, in particolare dal D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini in tempo reale presso il Comando della Polizia Municipale, e delle altre forze di Polizia costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie sul territorio del distretto.
8. L'accesso condiviso al sistema di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica è configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente l'accesso alle immagini solo in termini strettamente funzionali allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. I dati raccolti sono trattati da ogni singola pubblica amministrazione in forma differenziata e rigorosamente distinta in relazione alle competenze istituzionali attribuite.

A tal fine è stato adottato un sistema idoneo alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate per un periodo non inferiore sei mesi e di separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.
9. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata. Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, anche al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, l'angolo visuale sarà delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.
10. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge n.300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità di promozione turistica. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge concernenti situazioni appositamente disciplinate

dal Codice della Strada, le immagini non potranno essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative.

11. In ogni caso verrà garantita la crittografia dei flussi video e la protezione della rete con le misure di sicurezza stabilite dalla vigente normativa e dal provvedimento del Garante della Privacy.

## **CAPO II**

### **OBBLIGHI PER IL TITOLARE E IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

#### **Art. 5 – Responsabile del Trattamento**

1. Il Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 679/2016 è il Comandante della Polizia Municipale, designato con provvedimento di nomina.

2. Conformemente a quanto convenuto nell'Accordo, Responsabili del trattamento per la Questura di Reggio Emilia, il Comando dei Carabinieri sono, rispettivamente, il Questore e il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia per le funzioni ad essi attribuite, analogamente, per il Comando Provinciale della Guardia di Finanza Responsabile del trattamento risulta il Comandanti Provinciale.

3. La società aggiudicataria dell'appalto per la realizzazione di interventi di integrazione o manutenzione del sistema di videosorveglianza territoriale e di aggiornamento della centrale operativa di videosorveglianza presso la sala operativa del Comando di Polizia Municipale è nominata Responsabile esterno del trattamento dei dati con apposito atto del Responsabile del trattamento. Il Responsabile esterno del trattamento dei dati è tenuto a fornire al Comandante della Polizia Municipale l'elenco degli incaricati al trattamento dei dati da lui nominati e degli amministratori di sistema.

4. I Responsabili devono rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente Disciplinare e del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

5. I Responsabili procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e 2 e delle proprie istruzioni.

6. I compiti affidati ai responsabili devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.

7. Gli incaricati del materiale trattato devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile.

8. I Responsabili, ad esclusione del Responsabile esterno, custodiscono le chiavi per l'accesso ai locali delle centrali operative di competenza, le chiavi degli armadi per la conservazione dei supporti informatici di registrazione; i Responsabili inoltre custodiscono le parole chiave di competenza per l'utilizzo dei sistemi.

#### **Art. 6 - Persone autorizzate ad accedere alla centrale operativa**

1. L'accesso alla centrale operativa del Comando della Polizia Municipale è consentito solamente, oltre al Presidente e al Comandante della Polizia Municipale, ai Responsabili del trattamento, al personale in servizio del Corpo di Polizia Municipale incaricato dal Comandante e agli incaricati addetti ai servizi di cui ai successivi articoli.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o da un suo delegato.

3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Disciplinare, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Comandante del Corpo di Polizia Municipale.
4. I Responsabili della gestione e del trattamento impartiscono idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Disciplinare vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.
6. Fermo quanto ai punti precedenti, l'accesso alla stessa non può avvenire senza il consenso del personale in servizio.

#### **Art. 7 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di Videosorveglianza**

1. Il Comandante della Polizia Municipale, in qualità di Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 2 quaterdecies del d.lgs. 196/2003 e smi designa e nomina per iscritto, nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale, gli incaricati al trattamento e i preposti alla gestione dell'impianto in numero sufficiente a garantire l'utilizzo e la gestione del servizio di videosorveglianza, individuando diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore.
2. Conformemente a quanto convenuto nell'Accordo i Responsabili del Trattamento individuano, a loro volta, rispettivamente tra gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza i soggetti incaricati del trattamento dei dati, selezionandoli tra i titolari della qualifica di agente di polizia giudiziaria che, per esperienza, stato di servizio e specifiche attitudini, offrono le maggiori garanzie di affidabilità e riservatezza nell'espletamento del servizio.
3. I preposti andranno nominati tra gli Addetti al Coordinamento e Controllo ed Agenti in servizio presso la Centrale Operativa e nei vari settori operativi del Corpo di Polizia Municipale, nonché tra Ufficiali ed Agenti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
4. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli operatori di Polizia Municipale, Polizia di Stato, Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri e Comando Provinciale della Guardia di Finanza aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale, nonché ai soggetti individuati come amministratori di sistema dal Settore Sistemi Informativi e ai soggetti individuati nell'ambito dei Comuni del Unione Val d'Enza dal Comandante della Polizia Municipale, in qualità di Titolare del trattamento, limitatamente alle attività di monitoraggio della funzionalità del sistema e di progettazione delle eventuali implementazioni e manutenzioni del sistema.
5. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
6. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Disciplinare.
7. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.



### **Art. 8 - Accesso ai sistemi e parole chiave**

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito ai Responsabili, agli Incaricati e ai preposti e agli amministratori di sistema come indicato nei punti precedenti.
2. Gli incaricati, i preposti alla gestione e gli amministratori di sistema saranno dotati di propria password di accesso al sistema.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

## **CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### **SEZIONE I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI**

#### **Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
  - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
  - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 3, comma 2, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati alla Sede della Polizia Municipale dell'Unione nonché alle centrali operative delle altre Forze di Polizia. In queste sedi le immagini sono visualizzate su monitor e gestite attraverso specifiche attrezzature che consentono, quando possibile, l'attivazione delle funzioni di zoom e di brandeggio delle singole telecamere. Le immagini sono automaticamente registrate su appositi server localizzati presso i locali della sede del Unione Val d'Enza. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire eventi e, più in generale per le finalità previste dal presente Disciplinare. Stanti le finalità di tutela della sicurezza urbana le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore ai sette giorni successivi alla loro rilevazione effettuata mediante l'uso del sistema, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione tra cui la necessità di aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o procedere d'iniziativa ad indagini di polizia giudiziaria. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui server, le immagini riprese in tempo reale si sovrascrivono a quelle registrate.

### **Art. 10 - Obblighi degli operatori**

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente Disciplinare ed in particolare agli artt. 4, 10 e 11 comma 2 dello stesso.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 comma 2 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Comandante di Polizia Municipale.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

### **Art. 11 - Informazioni rese al momento della raccolta**

1. Pur sussistendo le finalità di sicurezza del sistema di videosorveglianza, che esimono il Titolare dall'obbligo dell'informazione preventiva, l'Unione Val d'Enza, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e compatibilmente con le esigenze di efficacia del sistema, si impegna ad affiggere, ove possibile, un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: **"Unione Val d'Enza-Area videosorvegliata. Registrazione effettuata, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 dall'Unione Val d'Enza per motivi di sicurezza urbana"**.

## **SEZIONE II**

### **DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI**

#### **Art. 12 - Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
  - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - b) di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
  - c) di ottenere, a cura del Titolare, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di un periodo superiore previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
    - 1-La conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
    - 2-La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
2. Di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
3. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un

contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

4. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato per ragioni familiari meritevoli di protezione.

5. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

6. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile che dovrà provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni.

7. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

### **SEZIONE III**

#### **SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI**

##### **Art. 13 - Sicurezza dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, comma 3.

##### **Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- distrutti;
- conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

### **SEZIONE IV**

#### **COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

##### **Art. 15 – Comunicazione**

1. La comunicazione dei dati personali da parte dell'Unione Val d'Enza a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 2 ter del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e smi.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e smi per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

### **CAPO IV**

#### **TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

##### **Art. 16 – Tutela**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 140bis e seguenti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018 n 101.

2. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, smi è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 2.

## **CAPO V**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 17 - Modifiche regolamentari**

1. I contenuti del presente Disciplinare dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio dell'Unione Val d'Enza dovranno essere immediatamente recepiti.

#### **Art.18 – Pubblicità**

1. Copia del presente Disciplinare sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Unione Val d'Enza.